

# Linea Guida

## INTERNAL DEALING

La presente Linea Guida è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 22/06/2017, su proposta dell'Amministratore Delegato e previo parere del Comitato Controllo e Rischi.

Redazione		CA/AS
Verifica		CAL/CAAG CAL/AL RUO
Approvazione		Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Controllo e Rischi
Pubblicazione		CA/AS

## Tabella delle versioni

Versione	Data	Descrizioni delle modifiche apportate
1.0	22/06/2017	

La presente Linea Guida, adottata a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014, sostituisce le precedenti disposizioni in materia di internal dealing e, unitamente alla linea guida per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate e la tenuta del relativo elenco, rappresenta il framework di riferimento che regola i comportamenti e i processi del Gruppo in materia di Market Abuse.

Sommario

Introduzione

<b>1. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI RECEPIMENTO</b> .....	<b>6</b>
1.1 Obiettivo del documento .....	6
1.2 Ambito di applicazione, destinatari e modalità di recepimento .....	6
1.3 Responsabilità di aggiornamento .....	7
<b>2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>7</b>
<b>3. RIFERIMENTI</b> .....	<b>8</b>
<b>4. DEFINIZIONI</b> .....	<b>8</b>
<b>5. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI</b> .....	<b>10</b>
<b>6. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ</b> .....	<b>11</b>
<b>7. Black Out Periods</b> .....	<b>11</b>
7.1.Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai soggetti rilevanti e da persone strettamente collegate (“Black Out Periods”).....	11
7.2 Derghe al divieto di effettuare operazioni durante il Black Out Period .....	12
7.3 Autorizzazione ad operare durante il Black Out Period .....	13
<b>8. PREPOSTO</b> .....	<b>15</b>
<b>9. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA LINEA GUIDA INTERNAL DEALING</b>	<b>15</b>
<b>10 SISTEMI DI SEGNALAZIONE E DI GARANZIA</b> .....	<b>16</b>
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>18</b>

## Introduzione

La presente Linea Guida di Internal Dealing - ossia della trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto azioni di società quotate e strumenti finanziari ad esse collegati compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate - è adottata da Poste Italiane S.p.A. in esecuzione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia internal dealing (a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 596/2014), ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il **Testo Unico della Finanza**) e delle relative disposizioni di attuazione contenute negli artt. 152-quinquies.1 e ss. del Regolamento Emittenti e successivamente modificata a seguito dell'entrata in vigore della **MAR** (Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 ("**Regolamento di esecuzione**") e del Regolamento delegato (UE) 2016/522 ("**Regolamento delegato**").

La presente Linea Guida è una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche, nonché del relativo Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e divieti prescritti dalla normativa vigente in materia di Market Abuse che si applicano a Poste Italiane:

- in qualità di intermediario, attraverso il Patrimonio BancoPosta, nella prestazione di servizi di investimento
- quale soggetto operante nei mercati finanziari (operatività di "proprietà"),

e per i quali si rinvia alla normativa interna adottata da Poste Italiane e Patrimonio BancoPosta a tale scopo.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

## 1. Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento

### 1.1 Obiettivo del documento

La presente Linea Guida è volta a disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione nonché le limitazioni sulle operazioni aventi ad oggetto azioni della società e strumenti finanziari ad essa collegati, compiute dai **Soggetti Rilevanti** e dalle **Persone Strettamente Legate** ad essi, indicati nell'art. 3, paragrafo 1, punto 25 e 26, della **MAR**.

Le norme contenute nella Linea Guida, in quanto recanti rinvio a previsioni di legge, hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate.

Con riferimento ai Soggetti Rilevanti che siano anche Soggetti Iscritti nell'Elenco - Sezione Titolari di Accesso permanente - di cui all'art. 18 della MAR (Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate), le disposizioni di cui alla presente Linea Guida devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate/Riservate di cui alla Linea guida "Gestione e Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate e istituzione e tenuta dell'Elenco delle Persone che hanno Accesso a Informazioni Privilegiate" approvata dal Consiglio di Amministrazione di Poste nella adunanza del 22/06/2017.

### 1.2 Ambito di applicazione, destinatari e modalità di recepimento

La presente Linea Guida, adottata anche in conformità a quanto raccomandato dal Codice di autodisciplina delle società quotate, definisce gli obblighi di comunicazione, nonché le limitazioni sulle operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni e/o strumenti finanziari collegati a Poste Italiane S.p.A. o alle società da questa controllate, compiute da soggetti rilevanti o da persone ad essi strettamente legate.

Il documento si applica a:

- Poste Italiane S.p.A., compreso il patrimonio BancoPosta
- le Società Controllate, previo processo di recepimento.

La presente Linea Guida è di applicazione immediata per Poste Italiane S.p.A, compreso il Patrimonio BancoPosta.

Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente Linea Guida i **Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi strettamente Legate** come definiti nel punto 4 che segue.

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle **Operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio**, su azioni e titoli di debito emessi da Poste o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, nonché alle operazioni compiute, direttamente o per interposta persona e/o tramite fiduciari o Società controllate, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, riportate nell'**Allegato 1** alla presente Linea Guida<sup>1</sup>.

Non devono essere comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 20.000 (ventimila) euro entro la fine dell'anno civile; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è

---

<sup>1</sup> Si tratta di operazioni previste, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento sugli abusi di mercato e art.10 del Regolamento delegato.

calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Al superamento della soglia annua di 20.000 euro, ciascuna operazione successiva, a prescindere dall'importo, deve formare oggetto di comunicazione.

L'importo di cui sopra viene calcolato sommando senza compensazione il valore di tutte le operazioni relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da/per conto di ciascun Soggetto rilevante e quelle effettuate da/per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

Le società controllate ricevono la presente Linea Guida e la adottano, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza ove necessario.

### 1.3 Responsabilità di aggiornamento

Le disposizioni del presente documento saranno aggiornate e/o integrate, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario (i) aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Linea Guida in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili e/o (ii) introdurre specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza nonché (iii) apportare modifiche di carattere formale e non sostanziale, la presente Linea Guida potrà essere modificata e/o integrata con l'approvazione dell'Amministratore Delegato che ne informerà il Comitato Controllo e Rischi e il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. Non costituisce modifica sostanziale alla presente Linea Guida la variazione, in attuazione di quanto stabilito da Poste a livello organizzativo, della denominazione delle direzioni e/o funzioni in precedenza menzionate.

Il Preposto, come più avanti definito, provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della Linea Guida di Internal Dealing e ad ottenere l'accettazione della Linea Guida così come modificata e/o integrata.

## 2. Principi di riferimento

Le persone coinvolte nel processo di internal dealing, ambito di applicazione della presente Linea Guida, operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- **Conformità alle leggi e coerenza con il quadro normativo di riferimento generale:** il processo è definito nel rispetto delle normative applicabili, in coerenza con il quadro di riferimento generale composto a titolo esemplificativo da: Statuto, Codice Etico, sistema organizzativo, sistema di poteri e deleghe, etc.;
- **Tracciabilità:** le persone coinvolte nel processo devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività. Inoltre devono assicurare la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati.

### 3. Riferimenti

- Normativa europea: Direttive e Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di abusi di mercato (Direttiva 2014/57/UE e Regolamento UE 596/2014 nonché il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 e il Regolamento di Esecuzione(UE) 2016/347).
- “Guidelines on the Market Abuse Regulation” pubblicate dall'ESMA (European Securities and Markets Authority) (le “Guidelines ESMA”).
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico della Finanza).
- Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti).
- Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016 in tema di “modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e dai relativi atti normativi di livello 2, a decorrere dal 3 luglio 2016.”.
- Decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche.
- Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.
- Codice Etico e Modello Organizzativo 231 di Poste.
- Linea Guida per il Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIGR) adottate dal CdA di Poste Italiane.
- Specific Security Policy – Tutela della informazioni aziendali classificate.
- Standard classificazione delle informazioni aziendali.
- Linee Guida “Gestione e comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e istituzione e tenuta dell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate”.

### 4. Definizioni

Ai fini della presente Linea guida, sono state individuate le seguenti definizioni:

**Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari:** dirigente individuato nell'ambito della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'art. 154-bis del TUF.

**Informazione Privilegiata:** ogni informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

**Lista dei Soggetti Rilevanti:** l'insieme delle persone, riportate in apposito elenco, considerate Soggetti Rilevanti.

**Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:** l'insieme delle persone, riportate in apposito elenco, considerate strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

**Market Abuse Regulation o MAR:** normativa entrata in vigore dal 3 luglio 2016, introdotta dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che ha abrogato la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, istituendo un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di Informazioni Privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

**Modello di Notifica:** il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti di cui all'allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 riprodotto in formato cartaceo nell'**Allegato 3** alla presente Linea Guida.

**Operazioni Rilevanti:** le operazioni rilevanti oggetto di comunicazione aventi ad oggetto Strumenti Finanziari dell'Emittente, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel punto 5 della Linea Guida.

**Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:**

- i. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- ii. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- iv. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere i) ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**Poste:** Poste Italiane SpA, l'Emittente o la Società.

**Presa di Conoscenza ed Accettazione:** la lettera di accettazione della Linea Guida redatta secondo il modello di cui all'**Allegato "b" dell'Allegato 4** della Linea Guida, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di integrale accettazione della Linea Guida.

**eMarket-SDIR/eMarket-STORAGE:** il circuito integrato di SDIR & STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A., di cui si avvale, al momento, la Società per la trasmissione e lo stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate.

**Sede di Negoziazione:** una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

**Preposto:** figura - individuata nella Funzione Affari Societari, nell'ambito della Funzione Corporate Affairs di Poste Italiane – che ha il compito di i) provvedere alla ricezione, archiviazione e gestione delle informazioni fornite dai Soggetti Rilevanti, nonchè di curare la tenuta del relativo elenco; ii) curare la Comunicazione alla Consob (laddove ne ricorrano i presupposti) e la divulgazione al mercato delle informazioni medesime.

**Soggetti Rilevanti:**

- i. i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale di Poste;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate, iscritti sulla Sezione Titolari di Accesso Permanente, secondo

quanto previsto dall'apposita Linea Guida e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Poste.

**Strumenti Finanziari:** gli "strumenti finanziari" di cui alla Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, come elencati **nell'Allegato A** e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).

**Strumenti finanziari collegati** alle azioni di Poste:

- i. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni di Poste;
- ii. gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni di Poste o scambiabili con esse;
- iii. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di Poste indicati dall'art. 1, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- iv. gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di Poste, rappresentanti tali azioni.

I termini non specificatamente definiti nella presente Linea Guida hanno il significato loro attribuito dal Regolamento sugli abusi di mercato e dal Testo Unico della Finanza, ovvero dalla Linea Guida "Gestione e comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate e istituzione e tenuta dell'Elenco delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate" approvata dal Consiglio di Amministrazione di Poste in data XX XX XXXX.

## 5. Obblighi informativi a carico dei soggetti rilevanti

I Soggetti Rilevanti comunicano a Consob e alla Società le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione<sup>2</sup>. Il termine di 3 (tre) giorni per la comunicazione si calcola escludendo il giorno dell'Operazione.

I Soggetti Rilevanti possono, previa sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato 2**, richiedere alla Società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute a Consob; in tal caso i Soggetti Rilevanti sono tenuti ad inviare le relative comunicazioni alla Società entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.

I Soggetti Rilevanti si assumono ogni responsabilità ed onere derivante dai ritardi nelle comunicazioni, qualora non abbiano rispettato i termini sopra indicati o altre connesse disposizioni della Linea Guida.

Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, sono effettuate, secondo le modalità stabilite dalla stessa Consob, tramite PEC, all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), o via posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), all'attenzione dell' "Ufficio Informazione Mercati" indicando come oggetto "MAR Internal Dealing".

---

<sup>2</sup> Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

Qualora i Soggetti Rilevanti abbiano richiesto alla società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute a Consob, Poste procederà all'invio del Modello Internal Dealing all'indirizzo PEC sopra citato<sup>3</sup>.

Per quel che riguarda gli obblighi in capo ai soggetti di cui all'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti (ossia *chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato*) si rinvia a quanto previsto dagli artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento medesimo.

## 6. Obblighi informativi a carico della Società

Le comunicazioni sulle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente Legate, vengono inviate al Preposto da questi ultimi tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica [internal.dealing@posteitaliane.it](mailto:internal.dealing@posteitaliane.it), previo preavviso telefonico.

La Società rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente punto entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, tramite il sistema telematico di diffusione autorizzato delle informazioni regolamentate SDIR Storage, utilizzando il Modello Internal Dealing contenuto nell' Allegato **3 (Modello Internal Dealing)** della presente Linea Guida.

Il **Modello Internal Dealing**, sopra menzionato, viene pubblicato dalla Società anche sul proprio sito internet in un'apposita sezione denominata "Internal Dealing", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori.

## 7. Black Out Periods

### 7.1. Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai soggetti rilevanti e da persone strettamente collegate ("Black Out Periods")

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento sugli abusi mercato, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate di compiere Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei seguenti periodi dell'anno:

- nei **30 (trenta)** giorni antecedenti la data prevista per l'approvazione del **progetto di bilancio di esercizio**;
- nei **30 (trenta)** giorni antecedenti la data prevista per l'**approvazione della relazione semestrale**;
- nei **30 (trenta)** giorni antecedenti la data prevista per l'approvazione del **resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e al 30 settembre**.

Il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il black-out period termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo:

---

<sup>3</sup>Per quanto riguarda le modalità di invio si fa riferimento alla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1-7-2016 e ai suoi eventuali aggiornamenti.

- a) Il Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, di concerto con il **Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari**, darà tempestiva comunicazione al Preposto delle date previste per le approvazioni dei dati contabili, e di ogni correlativa variazione, in modo da consentire al Preposto di informare debitamente i Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Linea Guida;
- b) il Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, mediante invio di una email, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- c) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (b) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

## 7.2 Dereghe al divieto di effettuare operazioni durante il Black Out Period

Un Soggetto Rilevante può compiere un'Operazione Rilevante durante un Black Out Period qualora sia in grado di dimostrare che la stessa non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black Out Period e ricorra una delle seguenti circostanze:

- A. in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni;
- B. in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di Azioni o in caso di operazioni che non mutano la titolarità di uno Strumento Finanziario<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 522/2016, l'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:  
i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

### 7.3 Autorizzazione ad operare durante il Black Out Period

Nei casi indicati al precedente paragrafo 7.2, punto A:

- 1) il Soggetto Rilevante può compiere l'Operazione Rilevante durante il Black Out Period solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, con successiva comunicazione al primo Consiglio di Amministrazione utile, al quale deve inviare, tramite il Preposto, motivata richiesta scritta, almeno 5 giorni di calendario prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione. Tale richiesta deve riportare:
  - la descrizione dell'operazione considerata;
  - la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
  - la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto;
  - l'esplicitazione delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui necessita.
  
- 2) L'Amministratore Delegato effettua una valutazione caso per caso, con il supporto dei Responsabili delle Funzioni Corporate Affairs e Corporate Assurance e Affari Legali, e di Amministrazione, Finanza e Controllo e autorizza la vendita immediata delle Azioni durante il Black Out Period soltanto qualora ritenga che sussistano le circostanze eccezionali evidenziate,

- 
- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
  - iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
- ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
- iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

ossia in presenza di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al soggetto interessato e che esulano dal suo controllo.

Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze indicate dal Soggetto Rilevante nella sua richiesta scritta si verificherà ad esempio se:

- i. il Soggetto Rilevante debba adempiere ad un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa, ivi compresi gli obblighi fiscali;
- ii. la circostanza che determina l'obbligazione di pagamento è sorta prima dell'inizio del Black Out Period;
- iii. il Soggetto Rilevante non può ragionevolmente adempiere l'obbligazione di pagamento se non attraverso la vendita immediata delle Azioni.

Nei casi indicati al precedente paragrafo 7.2, lettera B, un Soggetto Rilevante può compiere Operazioni Rilevanti durante il Black Out Period a condizione che:

- 1) con riferimento **all'assegnazione** di Azioni o di altri Strumenti Finanziari Collegati nell'ambito di un piano di compensi, il piano sia stato approvato in conformità alla legge di volta in volta applicabile e disciplini espressamente:
  - a) le modalità e i tempi per l'assegnazione;
  - b) le categorie di beneficiari del piano;
  - c) le modalità per la determinazione del numero di Azioni e/o di altri Strumenti Finanziari Collegati da assegnare, così che (i) non possano esservi valutazioni discrezionali del Consiglio di Amministrazione o degli Organi Delegati al riguardo; (ii) non vi sia la facoltà del Soggetto Rilevante di rifiutare l'assegnazione delle Azioni e/o degli altri Strumenti Finanziari Collegati e (iii) l'assegnazione non possa essere influenzata da Informazioni Privilegiate.
- 2) con riferimento all'esercizio di altri Strumenti Finanziari Collegati assegnati nell'ambito di piani di compensi:
  - a) il periodo di esercizio o il relativo termine siano compresi in un Black Out Period;
  - b) le Azioni rivenienti da tale esercizio siano vendute;
  - c) il Soggetto Rilevante richieda preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato, mediante invio di comunicazione scritta, tramite il Preposto, almeno quattro mesi prima del termine ultimo per l'esercizio di tali strumenti finanziari, indicando il numero, la tipologia di diritti che intende esercitare, il piano di compensi nell'ambito del quale sono stati assegnati e la data in cui intende indicativamente esercitarli, specificando che la decisione di esercitarli è irrevocabile;
  - d) l'Amministratore Delegato, verificata, tramite i Responsabili delle Funzioni Corporate Affairs e Corporate Assurance e Affari Legali, e di Amministrazione, Finanza e Controllo la sussistenza dei requisiti di cui al presente paragrafo, autorizza l'esercizio dei diritti durante il Black Out Period;
- 3) con riferimento ai trasferimenti che non mutano la titolarità delle Azioni e degli Strumenti Finanziari Collegati, si tratti di un trasferimento da un conto intestato al Soggetto Rilevante ad altro conto intestato al Soggetto Rilevante (e il trasferimento non comporta variazioni del prezzo degli Strumenti Finanziari);
- 4) con riferimento alla costituzione di una garanzia su, o all'acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di Azioni:

- a) il termine per la costituzione di tale garanzia o l'acquisizione di tale diritto sia compreso in un Black Out Period;
- b) il Soggetto Rilevante richieda la preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato, mediante invio di comunicazione scritta almeno due (2) settimane prima del termine sub (i), indicando il numero delle Azioni o dei diritti interessati, la tipologia di diritti che acquisirebbe e le ragioni per cui l'acquisizione non è stata eseguita prima; (iii) l'Amministratore Delegato rilasci autorizzazione.

Nel caso in cui il Soggetto Rilevante, o le Persone ad esso strettamente Legate, che deve compiere Operazioni Rilevanti sia l'Amministratore Delegato stesso, la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

## 8. Preposto

Il Responsabile della funzione Affari Societari in ambito Corporate Affairs svolge le funzioni di Preposto.

Il Preposto provvede a:

- a. ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del Regolamento sugli abusi di mercato;
- b. redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate;
- c. assicurare la corretta applicazione della Linea Guida interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione in apposito archivio;
- d. sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi del successivo par. 12, una dichiarazione scritta (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo in **Allegato 4**), avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione della presente Linea Guida e la presa di conoscenza dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti;
- e. comunicare alle funzioni Investor Relations in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo e Comunicazione in ambito Corporate Affairs ogni informazione relativa alle Operazioni oggetto della presente Linea Guida affinché possano provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di Poste;
- f. effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma della presente Linea Guida e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
- g. vigilare sull'applicazione della presente Linea Guida e segnalare l'eventuale opportunità di apportare alla presente Linea Guida e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori standard della prassi nazionale;
- h. informare i Soggetti Rilevanti in ordine alle eventuali modifiche della Linea Guida.

## 9. Comunicazione ai soggetti rilevanti e accettazione della Linea Guida internal dealing

Il Preposto provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti via email la comunicazione di cui all'**Allegato 4**.

All'atto del ricevimento di tale comunicazione, i Soggetti Rilevanti:

- a. sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato b dell'Allegato 4** della presente Linea Guida, attestante altresì l'impegno a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni previsti dalla normativa vigente e dalla presente Linea Guida, conservando copia della notifica, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- b. comunicano alla Società, con il modello di cui alla precedente lettera (a), i nominativi delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili e rendono edotte le Persone Strettamente Legate degli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti ad essi spettanti.

I Soggetti Rilevanti, a loro volta, sono tenuti a notificare per iscritto alle Persone ad essi strettamente legate le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Linea Guida. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta notifica. Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a fornire alla Società la Lista delle Persone ad essi strettamente legate e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta Lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [affari.societari@pec.posteitaliane.it](mailto:affari.societari@pec.posteitaliane.it), o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura all'indirizzo [internal.dealing@posteitaliane.it](mailto:internal.dealing@posteitaliane.it).

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Linea Guida da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

## 10 Sistemi di segnalazione e di garanzia

Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 19 del Regolamento sugli abusi di mercato e dal Testo Unico della Finanza<sup>5</sup> e alle disposizioni

---

<sup>5</sup> L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Linea Guida comporterà le responsabilità di cui all'art. 193 TUF che – salvo che il fatto costituisca reato - prevede, tra l'altro:

– l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila ad Euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo, se le comunicazioni sono dovute dalla Società;

e:

– l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro cinquemila ad Euro due milioni se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica.

Inoltre, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della Società incidendo in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila a Euro due milioni.

Inoltre ai sensi dell'art. 187-quinquies del TUF, è prevista una responsabilità dell'ente (cioè di Poste) che può prevedere il pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al

applicabili del Regolamento Emittenti, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alla presente Linea Guida siano dipendenti della Società o delle società controllate significative, laddove applicabile, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, la Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa, ivi compresa, nei casi più gravi, la revoca per giusta causa.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione della presente Linea Guida e della disciplina applicabile.

---

presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

## Allegati

Allegato A – Strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del TUF.

Allegato 1 - Operazioni oggetto di obblighi di comunicazione.

Allegato 2 - Modulo di richiesta per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Linea Guida da parte della Società.

Allegato 3 – Modello “Internal Dealing”.

Allegato 4 - Comunicazione ai soggetti rilevanti e accettazione della Linea Guida “Internal Dealing”.

**Allegato A – Strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del TUF**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del TUF sono strumenti finanziari (salvo eventuali modifiche normative):

- a)** valori mobiliari, con tali intendendosi, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del TUF:
  - I. le azioni di società e gli altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
  - II. le obbligazioni e gli altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
  - III. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati ai precedenti punti i) e ii);
  - IV. qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati ai precedenti punti i), ii) e iii), a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
- b)** strumenti del mercato monetario;
- c)** quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d)** contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e)** contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f)** contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g)** contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h)** strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i)** contratti finanziari differenziali;
- j)** contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di

trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione o se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Ai sensi della Direttiva 2014/65/UE e 2016/1034UE , la Direttiva 2004/39/CE risulterà abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Pertanto, a decorrere dal 3 gennaio 2018, la predetta elencazione potrebbe subire le seguenti modifiche:

- La lettera **j** di cui al precedente elenco è sostituita dalla seguente:
  - J)** contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.
- Dovrà inoltre considerarsi aggiunta all'elenco la seguente lettera **K**:
  - K)** quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

**ALLEGATO 1****Operazioni oggetto di obblighi di comunicazione**

1. la cessione in garanzia, ovvero in prestito di strumenti finanziari da parte, o per conto, di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata;
2. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
3. le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
4. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
5. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
6. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
7. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
8. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di POSTE o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
9. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
10. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
11. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
12. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
13. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
14. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
15. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;

16. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento sugli abusi di mercato;

17. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;

18. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;

19. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di POSTE o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

**ALLEGATO 2****Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Linea Guida da parte della Società.**

(Luogo e data)

Il/La sottoscritto/a [.....], nato/a a [.....], residente in [.....],  
via [.....], nella propria qualità di [.....]

**RICHIEDE**

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 19, del Regolamento (UE) n. 596/2014, 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla Linea Guida di Internal Dealing approvata dal Consiglio di Amministrazione di Poste S.p.A. nell'adunanza del XX XX 2017, così come successivamente modificata ed integrata, venga posto in essere da Poste per suo conto.

A tal fine si impegna a comunicare al Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Linea Guida di Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Poste da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Linea Guida di Internal Dealing.

---

(Firma)

**ALLEGATO 3**  
**(Modello Internal Dealing)**

5.4.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/21

## ALLEGATO

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i		
		Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>— sono della stessa natura;</li> <li>— sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>— sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MIFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

**ALLEGATO 4****Comunicazione ai soggetti rilevanti e accettazione della Linea Guida "Internal Dealing"**

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e 114, comma 7, del Testo Unico della Finanza è stata approvata la Linea Guida di Internal Dealing, in allegato alla presente (Allegato a), per regolare la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni o su altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute dai soggetti rilevanti (c.d. "insider") e dalle persone ad essi strettamente legate.

Al riguardo, La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della Linea Guida di Internal Dealing. Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Linea Guida e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D. Lgs. n. 58/1998.

La preghiamo di voler confermare la ricezione della Linea Guida restituendo la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, in allegato alla presente (Allegato b), debitamente compilata e sottoscritta, tramite consegna al Preposto indicando sulla busta "Comunicazione Internal Dealing".

Con i migliori saluti,

Il Soggetto Preposto di Poste Italiane S.p.A.

---

**Allegato a: Linea Guida "Internal Dealing"**

**Allegato b: Presa conoscenza e accettazione**

**ALLEGATO b****Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nella mia qualità di \_\_\_\_\_

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Linea Guida di Internal Dealing adottata da Poste Italiane S.p.A. (la Linea Guida);
- dichiaro di aver ricevuto la Linea Guida, di averne preso conoscenza e di accettarne integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Linea Guida, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nell'Articolo 2 della Linea Guida, gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998, 19, del Regolamento (UE) 596/2014 e dalla Linea Guida, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente a tali obblighi;
- ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla citata Linea Guida, fornisco in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate e mi impegno a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, così come individuato dalla Linea Guida, ogni variazione circa le informazioni ivi riportate;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 e 19, del Regolamento (UE) 596/2014, potrà comportare a mio carico le sanzioni previste all'art. 30 del Regolamento (UE) 596/2014 e dall'art. 193, del D.Lgs n. 58/1998.

**Dati identificativi delle Persone Strettamente Legate**

Nome e Cognome/Denomin. Sociale	Data e Luogo di Nascita	Codice Fiscale <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Se applicabile.